

AMBITO TERRITORIALE DISTRETTO SOCIO-
SANITARIO N.2

ASL TA/1

Allegato sostanziale alla
deliberazione
N. 56 del 14-11-2006

SISTEMA INTEGRATO D'INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

COMUNI DI :
MASSAFRA, MOTTOLA, PALAGIANO, STATTE

REGOLAMENTO UNICO
PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI SOCIALI
A SOGGETTI TERZI PER I COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE

ART.1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. I Comuni dell'ambito territoriale, nell'esercizio delle loro funzioni, provvedono alla gestione dei servizi sociali, qualificati come servizi pubblici aventi per oggetto attività rivolte a:
 - prevenire e rimuovere le cause di ordine economico e sociale che possono ingenerare situazioni di bisogno sociale o fenomeni di emarginazione negli ambienti di vita, di studio, di lavoro;
 - rendere effettivo il diritto di tutti i cittadini ad usufruire delle strutture, dei servizi e delle prestazioni sociali, secondo modalità che assicurino possibilità di scelta a parità di costi;
 - agire a sostegno della famiglia e dell'individuo garantendo, anche ai cittadini in difficoltà, la permanenza nel proprio ambiente familiare e sociale;
 - favorire e sostenere l'inserimento sociale, scolastico e lavorativo dei soggetti disabili, degli emarginati o a rischio di emarginazione.
2. Salva l'ipotesi della forma di gestione dei servizi sociali in economia, da utilizzare quando le modeste dimensioni ovvero le caratteristiche dei servizi stessi non suggeriscano la costituzione di un'Azienda Speciale, di una Istituzione o di una Società di capitali con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, ovvero il ricorso ad Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ex IPAB) operanti sul territorio, si ricorre alla gestione dei servizi sociali mediante affidamento a soggetti terzi, comprese cooperative e associazioni di volontariato senza fini di lucro, quando sussistono:
 - **motivazioni tecniche** (maggiore flessibilità organizzativa e gestionale, risorse progettuali più articolate);
 - **motivazioni economiche** (possibile realizzazione di economie di scala, tendenziale diminuzione del costo dei servizi);
 - **motivazioni di opportunità sociale** (particolare vicinanza del no-profit ai bisogni collettivi).

3. Nella gestione dei servizi sociali devono essere perseguiti, oltre agli obiettivi stabiliti dalla legge, quelli per assicurare idonee forme di informazione, partecipazione e tutela dei cittadini utenti.
4. Il presente regolamento costituisce formale recepimento delle disposizioni contenute:
 - a. nel Piano Regionale delle Politiche Sociali e nelle allegate "Linee Guida" ed "Atti di indirizzo e coordinamento per l'attuazione", approvati con Delibera di G.R. n.1104 del 04.08.2004;
 - b. nella Legge regionale 10 luglio 2006 n. 19 relativa alla disciplina del sistema integrato dei servizi sociali ;.

ART.2

GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI IN ECONOMIA

1. Il ricorso al sistema delle spese in economia nei limiti previsti è consentito anche nelle seguenti ipotesi:

- risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto;
- completamento delle prestazioni non previste dal contratto in corso, qualora non sia possibile imporre l'esecuzione nell'ambito dell'oggetto principale del contratto medesimo;
- acquisizioni di beni o servizi nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;
- eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti, al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonché a danno dell'igiene e salute pubblica o del patrimonio storico, artistico e culturale;
- acquisizione di beni e servizi di qualsiasi natura per i quali siano esperiti infruttuosamente i pubblici incanti o le licitazioni private o le trattative private e non possa essere differita l'esecuzione ;

2. Per l'esecuzione dei lavori in economia resta fermo quanto disposto dalla disciplina stabilita dal D.P.R. 21.12.1999 n. 554; nonché da eventuali Regolamenti comunali in materia.

3. In presenza dei necessari presupposti amministrativi, ovvero per prestazioni richiedibili alle strutture dell'ente e da queste effettuabili, l'acquisizione di beni e servizi in economia, previste nel presente Regolamento, sono consentite sino ad un valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria fissate dalle norme nazionali .

ART.3

MODALITA' DI ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA

1. Le acquisizioni in economia disciplinate dal presente Regolamento possono essere effettuate con i seguenti sistemi:

- amministrazione diretta dove le acquisizioni di beni o lo svolgimento di servizi sono effettuate con materiali e personale proprio nonché con mezzi propri o appositamente noleggiati dall'Ente;
- cottimo fiduciario dove le acquisizioni di beni o servizi avvengono mediante affidamento a persone o imprese.

2. La procedura del cottimo fiduciario si concretizza nella formulazione di una lettera indirizzata ad un numero non inferiore di 5 (cinque) Ditte diverse.

Nell'invitare le Ditte dovrà essere rispettato il principio della alternanza delle stesse, ossia non si devono invitare per beni o servizi della stessa tipologia sempre le medesime Ditte.

La lettera di invito deve contenere almeno i seguenti elementi:

- A. l'oggetto della prestazione;
- B. le caratteristiche tecniche e la qualità del bene o del servizio richiesto;

- C. le modalità di fornitura o di esecuzione del servizio;
- D. le modalità ed i tempi di pagamento;
- E. le eventuali garanzie richieste;
- F. le eventuali penalità;
- G. le specificazioni dei casi di grave inadempimento;
- H. il prezzo a base d'asta;
- I. il criterio di aggiudicazione nonché tutti quegli altri elementi che si rendono necessari per la particolarità del bene o del servizio acquisito.

I punti b, c, d, e, f, g, potrebbero essere contenuti in allegato alla lettera, sotto forma di capitolato o disciplinare tecnico.

Per la procedura di cottimo fiduciario potranno essere utilizzate anche forme innovative di gara quali l'espletamento delle stesse per via telematica (gare on - line).

3. Nella determinazione dell'importo a base d'asta il Responsabile del Servizio si avvale delle rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate da amministrazioni od enti a ciò preposti a fini di orientamento e della valutazione della congruità dei prezzi in sede di offerta.

Qualora si tratti di un bene o servizio caratterizzato da nota specialità in relazione alle specifiche tecniche o alle caratteristiche di mercato ovvero quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di 20.000 euro, con esclusione dell'IVA si potrà prescindere dalla richiesta di una pluralità di preventivi e procedere all'affidamento diretto.

ART.4 CONDIZIONI DELL'AFFIDAMENTO

1. L'affidamento della gestione dei servizi sociali a soggetti terzi è regolato da condizioni che devono garantire l'espletamento dei servizi stessi a livelli qualitativi (standard) corrispondenti alle esigenze dei cittadini utenti, la razionalità economica della gestione con i conseguenti effetti sui costi sostenuti dai Comuni e dall'utenza e la realizzazione degli interessi pubblici generali.

2. Per l'affidamento di pubbliche forniture di beni e servizi si osserveranno le disposizioni del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 quando il relativo valore di stima, al netto dell'IVA, al momento della pubblicazione del bando, è uguale o superiore alla soglia di rileva comunitaria .

Per l'affidamento di servizi di importo inferiore alla suddetta soglia si applicheranno le disposizioni del R.D. 23 maggio 1924, n. 827.

ART.5 SOGGETTI DELL'AFFIDAMENTO

1. Partecipano alla gestione dei servizi sociali tutti i soggetti pubblici, i soggetti privati senza finalità di lucro o soggetti del Terzo Settore e i soggetti con finalità di lucro che operano nell'ambito dei servizi alla persona.

2. Ai fini della organizzazione e gestione dei servizi sociali, si considerano soggetti del Terzo Settore, della l.r. n.19/2006 :

- a) gli organismi della cooperazione;
- b) le cooperative sociali;
- c) le associazioni e gli enti di promozione sociale;
- d) le fondazioni;
- e) gli enti di patronato;
- f) le organizzazioni di volontariato;
- g) gli oratori;
- h) altri soggetti senza scopo di lucro.

3. Le organizzazioni di volontariato, le cooperative sociali e le associazioni di promozione sociale devono essere iscritte nei rispettivi albi, registri o elenchi regionali per concorrere alla realizzazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali.

4. I soggetti di cui al comma 2 del presente articolo che non presentino organizzazione di impresa, e segnatamente per le organizzazioni di volontariato, gli enti di patronato, gli oratori e gli altri soggetti senza scopo di lucro organizzati in forma associativa, svolgono esclusivamente attività di affiancamento per la realizzazione dei servizi di rete, tali da consentire forme documentate di rimborso delle spese sostenute, escludendo contratti di appalto ed ogni altro rapporto di esternalizzazione di servizi. A tal fine potranno essere sottoscritte apposite convenzioni in conformità a quanto previsto negli artt. 19, 4° comma, e 21, 2° comma, della Legge Regionale n. 19/2006.

5. L'affidamento della gestione dei servizi sociali a soggetti terzi deve avvenire, provvedendo alla scelta del contraente attraverso procedure ad evidenza pubblica, ai sensi dell'art. 55 1° c. della l.r. n.19/2006, ovvero attraverso procedure trasparenti in grado di evidenziare l'imparzialità dell'ente affidatario nella individuazione del soggetto erogatore.

ART.6 PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO

1. Il Comune di _____, insieme a tutti i Comuni dell'ambito territoriale, nell'esercizio delle proprie funzioni, anche in forma associata, per procedere all'affidamento dei servizi sociali potrà ricorrere alle seguenti procedure:

- **a. Pubblico incanto o asta pubblica** (procedura aperta in cui ogni soggetto terzo interessato può presentare un'offerta);
- **b. Licitazione privata** (procedura ristretta alla quale partecipano soltanto i soggetti terzi invitati dall'Amministrazione Pubblica);
- **c. Trattativa privata** (procedura negoziata in cui l'Amministrazione Pubblica consulta i soggetti terzi di propria scelta e negozia con uno o più di essi i termini del contratto);
- **d. Appalto-concorso** (procedura ristretta, di cui alla lettera b), nella quale il soggetto terzo interessato redige, in base alla richiesta formulata dalla Amministrazione Pubblica, il progetto del servizio/i ed indica le condizioni e i prezzi ai quali è disposto ad eseguire l'appalto).

2. Il Comune affidatario del servizio, indica nel bando di gara quale delle predette procedure intende utilizzare per l'affidamento del servizio/i e, quindi, per l'aggiudicazione dell'appalto.

3. Il Comune di _____, insieme agli altri Comuni dell'ambito territoriale, in attuazione della l.r. n.19/2006, al fine di consentire la piena espressione della capacità progettuale ed organizzativa dei soggetti terzi, individua nella procedura dell'appalto-concorso la modalità prioritaria per l'affidamento della gestione dei servizi sociali.

ART.7 RAPPORTO DI ESTERNALIZZAZIONE

1. Nel rapporto tra i Comuni dell'Ambito Territoriale e soggetti del Terzo Settore, i quali **presentano organizzazione di impresa**, e soggetti aventi finalità di lucro che operano nell'ambito dei servizi alla persona, si configura un vero e proprio **rapporto di esternalizzazione** dei servizi sociali, sicché il Comune, al fine di promuovere il miglioramento della qualità degli stessi servizi e interventi, anche attraverso la definizione di specifici requisiti di qualità, ricorre a forme di aggiudicazione o negoziali (pubblico incanto, licitazione privata, trattativa privata, appalto-concorso) che maggiormente consentono la piena espressione della capacità progettuale ed organizzativa.

ART.8
RAPPORTO DI AFFIANCAMENTO E CONVENZIONE

1. Nel rapporto tra il Comune di e soggetti del Terzo Settore, i quali **non presentano organizzazione di impresa** (le organizzazioni di volontariato, gli enti di patronato, gli oratori e gli altri soggetti senza scopo di lucro, organizzati in forma associativa), in coerenza con quanto espresso all'art.5 , 4° c. del presente regolamento e dalla L. n. 266/1991, si configura esclusivamente un **rapporto di affiancamento** per la realizzazione dei servizi di rete, tale da consentire unicamente forme documentate di rimborso delle spese sostenute, sicché al Comune è preclusa ogni forma negoziale di esternalizzazione dei servizi, fatta eccezione per lo strumento della convenzione.
2. Nel rapporto tra il Comune di e detti soggetti la **convenzione** viene indicata, ex art.19, 4°c. art. 21, 2°c.della l.r. n.19/2006 , quale strumento, per l'ente, cui ricorrere per la definizione dei servizi di rete da attuare.
3. Il Comune di....., previa informazione da rendere a mezzo di avviso pubblico, contenente l'indicazione del termine di presentazione delle candidature, nell'individuazione di detti soggetti con cui stipulare la convenzione, dovrà tener conto:
 - a) della compatibilità dello scopo sociale con i servizi da realizzare;
 - b) dell'attività svolta sul territorio di riferimento;
 - c) dell'esperienza maturata con riferimento alla tipologia del servizio da realizzare.
4. Nella convenzione dovranno essere specificati i contenuti delle prestazioni da garantire per concorrere alla realizzazione della rete dei servizi, le modalità di svolgimento di dette prestazioni, i termini di riconoscimento delle spese sostenute e le modalità di rendicontazione delle stesse, le modalità di verifica congiunta sulle attività realizzate, le forme di partecipazione da garantire ai cittadini e alle organizzazioni di tutela degli utenti.

ART.9
REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

1. Ai fini della selezione preliminare dei soggetti a cui affidare la gestione dei servizi sociali, secondo quanto previsto all'art. 7 del presente regolamento, si terrà conto dei seguenti indicatori, professionali ed organizzativi, definiti come requisiti di ammissibilità per la partecipazione alla procedura pubblica:
 - Iscrizione negli appositi albi regionali, ove previsti, in conformità con la natura giuridica dei soggetti;
 - Fini statutarie e attività prevalenti congruenti con le attività oggetto dell'appalto o dell'affidamento;
 - Solidità economica e finanziaria, certificata dal bilancio o da idonea garanzia bancaria da correlarsi alla natura e alle dimensioni del servizio da affidare in gestione;
 - Presenza delle figure professionali richieste per l'espletamento del servizio;
 - Applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e correttezza delle posizioni previdenziali ;
 - Impegno a stipulare polizze assicurative per la responsabilità civile nel corso delle attività prestate.
 - Adeguata formazione , qualificazione ed esperienza professionale degli operatori coinvolti

ART.10
CRITERIO DEL PREZZO AI FINI DELLA AGGIUDICAZIONE

1. Al fine della aggiudicazione delle gare, di qualsiasi importo, è fatto divieto, **in ogni caso**, di ricorrere al criterio del massimo ribasso, restando esclusivamente applicabile, come metodo di riferimento, il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 55 Legge regionale n. 19/2006), sulla base della qualità e del prezzo dell'offerta ..
2. Ai sensi dell'art.55, 2°c., lett.b), della L.R. n.19/2006, nella procedura di valutazione delle proposte, al criterio del prezzo dovrà essere assegnato un punteggio pari al 40% del punteggio totale. Ai fini del calcolo del punteggio da attribuire al prezzo per ciascuna proposta presentata il Comune di, insieme agli altri Comuni dell'ambito territoriale, adotta la seguente formula di calcolo:

$$\frac{\text{valore dell'offerta minima presentata}}{\text{valore dell'offerta considerata}} \times 0,40$$

ART.11
DETERMINAZIONE DELLA BASE D'ASTA

1. Al fine della determinazione del valore della prestazione da mettere a gara, per la determinazione del prezzo a **base d'asta**, il Responsabile del Servizio deve tener conto dell'incidenza del costo delle risorse professionali da impiegare, del costo dei beni da impiegare per lo svolgimento del servizio, e di tutti gli elementi più significativi che vanno a determinare il prezzo del servizio, nonché l'originalità del servizio stesso, e comunque tale prezzo dovrà risultare non inferiore ai costi complessivi fissi per le retribuzioni contrattuali e gli oneri previdenziali.
2. Il Responsabile del Servizio, al fine di determinare il costo minimo delle prestazioni da affidare, per il calcolo dei costi del personale, dovrà fare riferimento **esclusivo** ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di categoria, e verificare il rispetto delle norme di previdenza e assistenza, nonché delle disposizioni di cui alla Legge n.327 del 07.11.2000, sulla valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza nelle gare d'appalto.

ART.12
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA

1. Per i soggetti in possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'art.9 del presente Regolamento, si procederà, nella valutazione dell'offerta per l'aggiudicazione dei servizi, utilizzando i criteri ed i punteggi nei limiti di seguito indicati:

A. QUALITA' ORGANIZZATIVA DELL'IMPRESA: Max Punt

- Presenza di sedi operative nell'ambito territoriale di svolgimento del servizio:
- Dotazione strumentale:
- Capacità di contenimento del turn over degli operatori:
- Strumenti di qualificazione organizzativa del lavoro:
Punti 10

- Formazione, qualificazione ed esperienza professionale delle figure professionali aggiuntive a quelle previste per l'espletamento del servizio:
Punti 5

- Capacità di attivare e collaborare con la rete dei servizi territoriali:
- Adattabilità e flessibilità nella gestione dei rapporti con gli utenti:

Punti 5

B. QUALITA' DEL SERVIZIO:

Max Punti 35, così articolati:

- Esperienze e attività documentate sul territorio (numero e durata):
Punti 5
- Capacità di lettura dei bisogni sociali del territorio:
- Capacità progettuale adeguata:
- Innovatività rispetto alla accessibilità dell'offerta e alle metodologie di coinvolgimento degli utenti:
Punti 25
- Modalità e strumenti di monitoraggio e valutazione delle attività e del grado di soddisfacimento dell'utenza (precisazione degli strumenti):
Punti 5

C. QUALITA' ECONOMICA:

Max Punti 5

- Compartecipazione eventuale del soggetto erogatore in termini di costi di realizzazione ed apporto di strutture:
Punti 5

Il totale dei punti disponibili per la valutazione della qualità della proposta è pari a 100 - 40, dove 40 è il punteggio massimo assegnato alla valutazione del prezzo.

ART.13

ATTIVITA' DI VIGILANZA E CONTROLLO

1. In un quadro di **tutela prioritaria** dei cittadini e degli utenti tutti i servizi sociali, comunque acquisiti da soggetti terzi, sono sottoposti a verifiche ispettive periodiche di regolarità nella erogazione, in termini di rispondenza dei servizi agli standard di qualità dichiarati nelle Carte dei Servizi, e di rispetto degli obblighi contrattuali assunti, da parte del Comune titolare del servizio a livello di ambito territoriale.
2. Le modalità e i termini delle verifiche ispettive saranno oggetto del contratto tra la pubblica amministrazione e il soggetto erogatore.
3. Nel caso di servizio la cui durata è inferiore o pari ad un anno le verifiche ispettive dirette al controllo della regolarità della erogazione del servizio e della osservanza delle obbligazioni contrattuali avranno scadenza trimestrale.
4. Nel caso, invece, di servizio la cui durata è superiore ad un anno, fatti salvi i casi di proroga, le verifiche ispettive suddette avranno scadenza semestrale.
5. I servizi acquisiti da soggetti terzi, entro trenta giorni dalla conclusione della erogazione, devono essere sottoposti ad attestazione di regolare esecuzione a cura del Responsabile del procedimento.

ART.14
INADEMPIMENTO CONTRATTUALE

1. Qualora, a seguito della verifica periodica, venga evidenziato il mancato rispetto delle condizioni contrattuali da parte del soggetto terzo aggiudicatario del servizio sociale relativo, il Comune si avvale degli strumenti di risoluzione contrattuale, salva ogni richiesta di risarcimento del danno prodotto, ove non ritenga, per ragioni di opportunità ed efficacia, ricorrere alla esecuzione per l'esatto adempimento.

ART.15
NORMA DI RINVIO

1. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si rinvia alla normativa nazionale e regionale vigente.
2. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
3. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopra ordinata.

ART.16
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla deliberazione del Coordinamento Istituzionale per la presa d'atto delle avvenute approvazioni dello stesso da parte di tutti i Comuni, che sarà pubblicata nell'Albo del Comune Capofila

COMUNE DI MASSAFRA
Provincia di Taranto

Per copia conforme al suo originale, ad uso
amministrativo e conto n. 8/ceadn
Massafra, li 18-10-05

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Anna Maria FRANCHITTO)

